

FAQ – Laboratori formativi (Scuola Futura)

1. Selezione dei percorsi formativi

Quali criteri devono essere utilizzati per scegliere i laboratori formativi validi ai fini dell'anno di formazione e prova?

Risposta

La circolare ministeriale sul periodo di formazione e prova per l'a.s. 2025/2026 prevede che i docenti neoassunti svolgano **12 ore di laboratori formativi**, da effettuarsi attraverso percorsi erogati nell'ambito delle linee di investimento del PNRR e **registrati sulla piattaforma “Scuola Futura”**.

In particolare:

- per il corrente anno scolastico, **è attiva esclusivamente la linea di investimento M4C1I2.1 – Didattica digitale integrata e transizione digitale**;
- la **linea di investimento M4C1I3.1 – Nuove competenze e nuovi linguaggi (multilinguismo) non è più attiva**.

Di conseguenza:

- **tutti i percorsi formativi presenti nel catalogo “Transizione digitale” della piattaforma Scuola Futura sono validi** ai fini dell'assolvimento dei laboratori formativi dell'anno di prova;
- **non è necessario** che il corso riporti esplicitamente nel titolo o nel codice identificativo la dicitura completa della linea di investimento (es. “M4C1I2.1”);
- è sufficiente che il percorso sia **attivo sulla piattaforma Scuola Futura**, afferisca alla sezione **Transizione digitale** e abbia una **durata complessiva di almeno 12 ore** (è comunque possibile scegliere percorsi di durata superiore).

2. Coerenza con i bisogni formativi individuali

Se un corso è coerente con i bisogni formativi emersi dal Bilancio delle Competenze iniziale, ma non rientra esplicitamente nelle linee di investimento previste, può essere comunque considerato valido come laboratorio formativo?

Risposta

No.

La coerenza di un corso con i bisogni formativi individuali emersi dal Bilancio delle Competenze iniziale, pur essendo un elemento rilevante per lo sviluppo professionale del docente, **non è di per sé sufficiente** a rendere il percorso valido ai fini dell'assolvimento dei **laboratori formativi obbligatori** dell'anno di formazione e prova.

La circolare ministeriale stabilisce infatti che i laboratori formativi:

- devono essere svolti **nell'ambito delle linee di investimento PNRR previste**;
- devono essere **erogati e tracciati sulla piattaforma Scuola Futura**;
- devono rientrare, per l'a.s. 2025/2026, nella **linea di investimento M4C1I2.1 – Transizione digitale**, attualmente attiva.

Pertanto, **percorsi formativi che, pur coerenti con i bisogni professionali del docente, non rientrano nelle linee di investimento previste o non sono inclusi nel catalogo attivo di Scuola Futura, non possono essere riconosciuti come laboratori formativi validi ai fini dell'anno di prova.**

Resta comunque possibile valorizzare tali percorsi nell'ambito di altre iniziative di formazione e sviluppo professionale, **senza che essi sostituiscano le 12 ore obbligatorie di laboratori formativi previste dalla normativa.**

3. Modalità di svolgimento dei laboratori

I laboratori formativi per l'anno di formazione e prova devono essere svolti esclusivamente online sulla piattaforma Scuola Futura oppure possono essere organizzati anche in presenza dalle scuole polo?

La circolare ministeriale prot. n. 95371 dell'11 dicembre 2025, relativa al periodo di formazione e prova per l'a.s. 2025/2026, stabilisce che i laboratori formativi, per una durata complessiva di almeno 12 ore, devono essere svolti e registrati sulla piattaforma Scuola Futura, che rilascia l'attestato finale valido ai fini dell'anno di formazione e prova.

Per il corrente anno scolastico, i docenti neoassunti devono frequentare percorsi formativi afferenti alla linea di investimento "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (M4C1I2.1)", attualmente attiva.

I percorsi formativi sono contenuti nel catalogo della piattaforma Scuola Futura e possono essere organizzati sia dalle singole istituzioni scolastiche quali nodi formativi locali sia da poli nazionali, ai quali i docenti possono iscriversi direttamente tramite la piattaforma, purché i percorsi siano inseriti nel catalogo attivo.

La circolare non prevede lo svolgimento dei laboratori formativi al di fuori dei percorsi attivi sulla piattaforma Scuola Futura né al di fuori della linea di investimento prevista; pertanto, solo le attività formative riconducibili a tali percorsi e regolarmente tracciate sulla piattaforma possono essere considerate valide ai fini dell'assolvimento delle 12 ore di laboratori formativi.

4. Se un docente ha seguito un percorso formativo prima dell'attivazione della piattaforma INDIRE nell'anno di prova, oppure prima della conversione del contratto a tempo indeterminato nel corso dell'anno scolastico, tale percorso può essere considerato valido ai fini dell'assolvimento dei laboratori formativi?

Risposta

Sì, a determinate condizioni.

I percorsi formativi possono essere considerati validi ai fini dell'assolvimento delle 12 ore di laboratori formativi anche se seguiti prima dell'attivazione dell'ambiente online INDIRE, purché:

- siano stati svolti nel corso dell'anno scolastico 2025/2026;
- al momento della frequenza il docente fosse già in periodo annuale di formazione e prova;
- siano riconducibili a percorsi previsti per i laboratori formativi, afferenti alla linea di investimento attiva;
- risultino regolarmente tracciati sulla piattaforma Scuola Futura, con rilascio dell'attestato finale.

Diversamente, i percorsi seguiti prima della conversione del contratto a tempo indeterminato, quando il docente non era ancora in periodo di formazione e prova, non possono essere considerati validi ai fini dell'assolvimento delle 12 ore di laboratori formativi, anche se svolti nel medesimo anno scolastico.

Resta ferma la possibilità di valorizzare tali esperienze formative nel percorso professionale del docente; esse non sono tuttavia sostitutive delle 12 ore obbligatorie di laboratori formativi previste per l'anno di formazione e prova.